

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

### 4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 1988

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi straordinari volti alla salvaguardia del bacino del fiume Arno» (678), d'iniziativa dei senatori Pieralli ed altri

«Interventi straordinari per la salvaguardia del bacino dell'Arno» (761), d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

«Conservazione, difesa e uso delle acque del bacino del fiume Arno» (797), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

«Interventi straordinari per la salvaguardia del bacino dell'Arno» (819), d'iniziativa dei senatori Cariglia ed altri

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato) (1)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3, 4 e *passim*  
BAUSI (DC) ..... 7  
CUTRERA (PSI) ..... 8

FERRARI Marte, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ..... Pag. 3, 4, 6 e *passim*  
MONTRESORI (DC), relatore alla Commissione . 2, 3, 4 e *passim*  
NEBBIA (Sin. Ind.) ..... 4, 7  
PIERALLI (PCI) ..... 4, 7, 8

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Interventi straordinari per la salvaguardia del bacino del fiume Arno».

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi straordinari volti alla salvaguardia del bacino del fiume Arno» (678), d'iniziativa dei senatori Pieralli ed altri

«Interventi straordinari per la salvaguardia del bacino dell'Arno» (761), d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

«Conservazione, difesa e uso delle acque del bacino del fiume Arno» (797), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

«Interventi straordinari per la salvaguardia del bacino dell'Arno» (819), d'iniziativa dei senatori Cariglia ed altri

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Interventi straordinari volti alla salvaguardia del bacino del fiume Arno», d'iniziativa dei senatori Pieralli ed altri; «Interventi straordinari per la salvaguardia del bacino dell'Arno», d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana; «Conservazione, difesa e uso delle acque del bacino del fiume Arno», d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri; «Interventi straordinari per la salvaguardia del bacino dell'Arno», d'iniziativa dei senatori Cariglia ed altri.

Come i colleghi sanno, il Comitato ristretto ieri ha svolto un intenso lavoro (per il quale desidero ringraziare i partecipanti) ed ha elaborato un testo base che adesso viene portato alla vostra approvazione. Sono stati presentati anche due emendamenti che sono stati distribuiti.

Inoltre informo la Commissione che la 1<sup>a</sup> Commissione ha dato parere favorevole sia sul testo del Comitato ristretto che sugli emendamenti; la 5<sup>a</sup> Commissione ha dato parere favorevole sostanzialmente sull'articolo 6, che è quello che riguarda la copertura, e anche sugli emendamenti; la 9<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole su tutto.

Prego il senatore Montresori di riferire alla Commissione sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

MONTRESORI, *relatore alla Commissione*. Più che altro vorrei dire a quali criteri ci siamo attenuti nell'elaborazione dell'articolato che ha raccolto il consenso unanime del Comitato ristretto.

Abbiamo lavorato tenendo presente la legge-quadro per la difesa del suolo, che è stata approvata per ora dalla Camera dei deputati, e a questa abbiamo inteso fare riferimento in

due punti ben precisi: nell'articolo 1, quando abbiamo dichiarato che questo provvedimento per la tutela e il risanamento del fiume Arno rappresenta un intervento-ponte e abbiamo detto che è svolto «nell'ambito dell'attività conoscitiva, di pianificazione e di programmazione nel settore della difesa del suolo»; il secondo riferimento, all'articolo 2, è ancora più esplicito perchè si dice: «In attesa dell'approvazione della legge organica per la difesa del suolo» (che deve essere ancora approvata dal Senato) «e della conseguente disciplina speciale per il fiume Arno» (cui rimanda la legge-quadro per la difesa del suolo).

Oltre a questi due riferimenti, abbiamo tenuto conto della disciplina che viene introdotta da questa legge approvata dalla Camera dei deputati, la quale, per i bacini speciali come quello dell'Arno, prevede un comitato istituzionale, più un comitato tecnico, più un ente attuatore. Noi abbiamo ritenuto di dover mettere il comitato istituzionale in sede di approvazione dei programmi pluriennali, pensando che debba essere la Regione Toscana ad approvare questi piani, d'intesa con i Ministri competenti, che sono quelli dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e della sanità e che poi debbano essere sentiti gli organi tecnici dello Stato che sono il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale dell'ambiente; questo perchè gli interventi che noi proponiamo all'articolo 2 non riguardano soltanto la difesa dai danni che può provocare l'Arno (che sono interventi di carattere prevalentemente idraulico), ma ci sono anche interventi che interessano il governo complessivo del territorio del bacino dell'Arno.

Per questo c'è l'intesa (che troviamo nell'articolo 4) tra il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'ambiente e la Regione Toscana per la nomina del presidente del comitato tecnico di bacino.

L'ente attuatore degli interventi è la Regione Toscana e agli interventi sono preposte alcune amministrazioni, o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo (consorzi, enti locali).

Quindi abbiamo un quadro che va da un'intesa Stato-Regione per l'approvazione di

piani, ad un comitato tecnico di bacino che studia e fa i piani pluriennali e dà pareri in merito alla esecuzione delle opere, a un ente dove ha sede questo comitato tecnico di bacino e che attua i programmi, che è la Regione Toscana.

In questo modo abbiamo inteso riportare, per un fiume che finora è stato escluso dagli interventi statali perchè interamente regionale, la normativa recepita nella legge per la difesa del suolo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

1. La conservazione, la difesa e l'uso delle acque del bacino del fiume Arno sono dichiarati, nell'ambito dell'attività conoscitiva, di pianificazione e di programmazione nel settore della difesa del suolo, di preminente interesse nazionale.

2. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 concorrono unitariamente lo Stato, la regione Toscana, gli enti locali e tutti gli altri enti interessati, nell'ambito delle rispettive competenze nonchè sulla base delle disposizioni della presente legge.

MONTRESORI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 1 dichiara l'Arno fiume di preminente interesse nazionale, con ciò superando il concetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che classificava l'Arno come fiume di esclusiva competenza regionale, impedendo, negli anni dal 1965 a oggi, l'intervento dello Stato.

L'articolo 1, al comma 2, dice che al perseguimento di queste finalità della conservazione, della difesa e dell'uso delle acque concorre lo Stato unitamente alla regione Toscana e a tutti gli altri enti che operano nel bacino dell'Arno.

FERRARI Marte, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole a questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. In attesa dell'approvazione della legge organica per la difesa del suolo e della conseguente disciplina speciale per il fiume Arno, le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite mediante un piano poliennale di interventi sul bacino fluviale dell'Arno, considerato come un ecosistema unitaria. Il piano poliennale, da attuarsi mediante programmi operativi triennali, ha lo scopo di assicurare:

- a) la regimazione e sistemazione idraulico-forestale;
- b) la tutela igienico-ambientale;
- c) il recupero ambientale delle aree di pertinenza del bacino fluviale.

2. Gli interventi previsti al comma 1 consistono in:

- a) studi, progetti e sistemi di monitoraggio degli stati quantitativi e qualitativi delle acque del bacino fluviale;
- b) opere di sistemazione, correzione e stabilizzazione dei corsi d'acqua situati nelle zone montane e di alta collina;
- c) opere di sistemazione idraulica dell'asta del fiume Arno e dei suoi affluenti e di potenziamento della difesa ambientale;
- d) azioni di regolamentazione delle escavazioni in alveo e nelle aree di pertinenza dei corsi d'acqua;
- e) opere volte alla regimazione ed alla regolazione delle portate, all'incremento e alla valorizzazione delle risorse idriche, anche mediante la realizzazione di bacini ad uso plurimo, ivi compreso il completamento del serbatoio di Bilancino;
- f) opere per il completamento degli schemi di depurazione dei reflui civili ed industriali, con priorità per la città di Firenze;

g) opere per la diminuzione dell'inquinamento nei cicli della produzione industriale e agricola, con riguardo anche alle acque sotterranee e costiere del bacino del fiume Arno.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è del relatore e tende a sostituire al comma 1 le parole da «mediante» fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: «mediante programmi operativi triennali che, considerando il bacino fluviale dell'Arno come un ecosistema unitario, hanno lo scopo di assicurare:».

Il secondo emendamento è stato presentato dal senatore Pieralli ed è volto a sostituire, al comma 2, la lettera b) con la seguente: «b) opere di sistemazione, correzione e stabilizzazione dei corsi d'acqua e di consolidamento delle contigue pendici montane e collinari».

MONTRESORI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 2 stabilisce, in attesa della legge organica per la difesa del suolo, le procedure per le finalità che abbiamo visto nell'articolo 1 e dice che tali finalità si perseguono attraverso programmi triennali che riguardano la regimazione e la sistemazione idraulico-forestale, la tutela igienico-ambientale, il recupero ambientale delle aree di pertinenza del bacino fluviale.

Tale articolo descrive poi una serie di interventi che danno un'idea della visione complessiva del piano, pur essendo questa una legge-ponte.

Ho presentato all'articolo 2 un emendamento, perchè all'inizio di esso si parla di un piano poliennale da attuarsi mediante programmi operativi triennali, mentre nel resto dell'articolo non si parla più di piano poliennale. Abbiamo quindi ritenuto opportuno fare una proposta che abolisca questo piano poliennale e parli invece di «programmi operativi triennali che, considerando il bacino fluviale dell'Arno come un ecosistema unitario, hanno lo scopo di assicurare» le opere e gli interventi di cui prima ho parlato. Considerando che questa è una disciplina-ponte in attesa della legge organica per la difesa del suolo, crediamo

opportuno togliere questo riferimento ad un piano di più di tre anni che poi si attua mediante programmi triennali e conglobare tutto quindi nei «programmi triennali».

PIERALLI. Con il nostro emendamento intendiamo far sì che non solo si intervenga sui corsi d'acqua nelle zone montane e di alta collina ma si promuovano anche interventi nel territorio circostante.

FERRARI Marte, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto al parere del relatore.

MONTRESORI, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal senatore Pieralli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato all'articolo 2 dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pieralli.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

NEBBIA. Signor Presidente, desidero dichiarare il voto contrario della Sinistra indipendente su questo articolo e sugli altri che lo seguono.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

1. In attesa dell'approvazione della legge organica per la difesa del suolo e della conseguente disciplina speciale per il fiume Arno, le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite mediante programmi operativi triennali che, considerando il bacino fluviale dell'Arno come

un ecosistema unitario, hanno lo scopo di assicurare:

- a) la regimazione e sistemazione idraulico-forestale;
- b) la tutela igienico-ambientale;
- c) il recupero ambientale delle aree di pertinenza del bacino fluviale.

2. Gli interventi previsti al comma 1 consistono in:

- a) studi, progetti e sistemi di monitoraggio degli stati quantitativi e qualitativi delle acque del bacino fluviale;
- b) opere di sistemazione, correzione e stabilizzazione dei corsi d'acqua e di consolidamento delle contigue pendici montane e collinari;
- c) opere di sistemazione idraulica dell'asta del fiume Arno e dei suoi affluenti e di potenziamento della difesa ambientale;
- d) azioni di regolamentazione delle escavazioni in alveo e nelle aree di pertinenza dei corsi d'acqua;
- e) opere volte alla regimazione ed alla regolazione delle portate, all'incremento e alla valorizzazione delle risorse idriche, anche mediante la realizzazione di bacini ad uso plurimo, ivi compreso il completamento del serbatoio di Bilancino;
- f) opere per il completamento degli schemi di depurazione dei reflui civili ed industriali, con priorità per la città di Firenze;
- g) opere per la diminuzione dell'inquinamento nei cicli della produzione industriale e agricola, con riguardo anche alle acque sotterranee e costiere del bacino del fiume Arno.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. I programmi di cui all'articolo 2, comma 1, sono redatti dal Comitato tecnico di bacino per il fiume Arno, costituito, ai fini della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

2. I programmi tengono conto degli indirizzi e delle finalità nazionali per la salvaguardia, l'uso delle acque e la tutela dell'ambiente.

3. I programmi sono trasmessi alla regione Toscana che li approva, d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e dell'ambiente, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale per l'ambiente, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla ricezione dei programmi stessi.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. Il Comitato tecnico di bacino per il fiume Arno è composto di otto esperti, dei quali quattro designati, rispettivamente, dai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e dell'ambiente, e quattro designati dalla regione Toscana.

2. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede, entro i successivi quindici giorni, alla istituzione del Comitato con proprio decreto e nomina, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e con la regione Toscana, prescegliendoli tra i componenti del Comitato stesso, il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato dei quali uno deve essere individuato tra i quattro membri designati dalla regione Toscana.

4. Il Comitato, che ha sede presso la regione Toscana, esercita la vigilanza sulla corretta attuazione dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, e sulla realizzazione delle singole opere in essi previste. Riferisce periodicamente della sua attività ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e dell'ambiente, nonché al Presidente della Giunta regionale della Toscana.

MONTRESORI, *relatore alla Commissione.* Tale articolo riguarda la composizione del Comitato tecnico di bacino per il fiume Arno. Si tratta di un organismo paritetico Stato-Regione, composto da otto membri, dei quali quattro sono designati dalla regione Toscana e altri quattro, rispettivamente, dai Ministri dei

lavori pubblici, dell'agricoltura, della sanità e dell'ambiente. Fra di essi, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e la regione Toscana, il Ministro dei lavori pubblici nomina il Presidente e il Vicepresidente del Comitato, uno dei quali deve essere scelto fra i membri designati dalla regione Toscana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. La regione Toscana attua i programmi di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Qualora l'attuazione dei programmi richieda l'iniziativa integrata e coordinata di più Amministrazioni, o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Comitato tecnico di bacino propone alla regione Toscana la conclusione tra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza. L'accordo determina, in particolare, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi, nonché i criteri per la gestione e la manutenzione ordinaria delle opere.

3. Per la predisposizione e l'attuazione dei programmi, si applicano le norme della legge 17 febbraio 1987, n. 80, concernente norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche.

4. Per la predisposizione dei programmi, degli interventi e delle opere in essi previsti, possono essere inoltre stipulate specifiche convenzioni con istituti tecnico-scientifici e di ricerca e possono essere conferiti incarichi professionali a società o a professionisti particolarmente qualificati nello specifico settore della difesa del suolo.

MONTRESORI, *relatore alla Commissione*. All'articolo 5 è detto che la regione Toscana attua i programmi di cui al comma 1 dell'articolo 2 e che, qualora ciò richieda l'iniziativa integrata di più amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Comitato tecnico di bacino propone alla

regione Toscana la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma.

L'articolo contiene poi un richiamo esplicito alla legge n. 80 del 1987, concernente norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche e la possibilità di far ricorso a convenzioni con istituti tecnico-scientifici e università.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Cutrera ha presentato un emendamento tendente a sostituire al terzo comma le parole «si applicano» con le altre «possono applicarsi».

MONTRESORI, *relatore alla Commissione*. Il relatore si dichiara d'accordo su tale emendamento.

FERRARI Marte, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cutrera.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Per la finalità della presente legge è assegnato alla regione Toscana un contributo speciale di lire 460 miliardi.

2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 60 miliardi per il 1988, 185 miliardi per il 1989 e 215 miliardi per il 1990, si fa fronte quanto a lire 60 miliardi per il 1988, 160 miliardi per il 1989 e 190 miliardi per il 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno» e relative proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 25 miliardi per ciascuno degli

anni 1989 e 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1989 e 1990 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione dell'uopo utilizzando l'accantonamento: «Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MONTRESORI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 6 contiene disposizioni relative alla spesa. I 600 miliardi previsti dai disegni di legge originari sono diventati, per esigenze di bilancio, 460. Di essi 60 miliardi sono per l'anno 1988, 185 per il 1989 e 215 per il 1990.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

NEBBIA. Annuncio il voto contrario su questo disegno di legge, che a mio avviso ci propone un testo peggiorato rispetto a quanto previsto nel disegno di legge firmato anche dai miei compagni della Sinistra indipendente. Con il provvedimento che stiamo votando giungiamo infatti ad un finanziamento di carattere occasionale, fuori da un piano organico di interventi, nè si tiene in considerazione la legge, finalmente approvata dalla Camera, sulla difesa del suolo, che, pur con i suoi limiti, pone un quadro di riferimento su cui operare ed intervenire per evitare futuri guasti. In questo modo si fa così il contrario di quanto dovrebbe essere fatto se il bacino dell'Arno fosse considerato davvero un ecosistema unitario.

BAUSI. Annuncio il voto favorevole al disegno di legge ed il ringraziamento del Gruppo democratico cristiano ed anche mio personale ai colleghi che ci hanno consentito questa sera di arrivare all'approvazione di un provvedimento atteso da tanto tempo. Con esso, mentre da un lato si riconosce la funzione anche istituzionale riservata fino a questo momento alla regione Toscana, si arriva pure - considerata la funzione preminente e il ruolo del fiume Arno in sede nazionale - a veder partecipare lo Stato non solo alle operazioni di difesa dalle acque ma anche delle acque di questo importante corso che è l'Arno e del territorio che lo circonda. Ringrazio di nuovo i colleghi che tanto si sono impegnati e spero che il provvedimento verrà accolto.

PIERALLI. Nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo comunista, desidero sottolineare che a nostro parere il Comitato ristretto, sintetizzando i quattro disegni di legge originari, è riuscito a redigere un testo notevolmente migliore di ciascuno di essi. Nel nuovo testo sottopostoci infatti si è tenuto conto non solo del contributo dei singoli senatori, ma anche dell'approvazione da parte della Camera del testo della legge-quadro per la difesa del suolo. Come giustamente ha osservato il relatore, inoltre, il provvedimento in esame supera una visione esclusivamente idraulica per la difesa del fiume e tende alla salvaguardia igienico-ambientale.

Ora, a venti anni dalla tragica alluvione verificatasi in Toscana, avendo valutato quello che la Regione da sola ha fatto e che il FIO ha negato i finanziamenti per una parte notevole di un progetto esecutivo già presentato dalla Regione, pensiamo che, grazie al finanziamento messo a disposizione da questo disegno di legge, si possa utilizzare il tempo che ci separa dall'entrata in vigore della legge per la difesa del suolo, legge che prevede interventi speciali per l'Arno, e di riuscire a compiere alcune opere che comunque vanno fatte.

Ci auguriamo in questo modo che il fiume, diventato un nemico negli ultimi venti anni, torni ad essere una grande risorsa delle popolazioni toscane e per questo votiamo tranquillamente e con molta soddisfazione il testo che ci viene proposto.

CUTRERA. Il Gruppo socialista voterà a favore del testo proposto, che esso intende come un intervento-stralcio e quindi con carattere temporaneo. Inoltre, in accoglimento di quanto ha accennato il relatore a proposito dell'articolo 2, noi teniamo a sottolineare l'impegno del Gruppo socialista, perchè anche per il fiume Arno si operi con legislazione speciale adeguata ai problemi di bacino.

Riteniamo che in effetti, nel testo come finalmente presentato quest'oggi alla discussione, vi siano problematiche più ampie di quelle inizialmente prospettate, ivi comprendendosi anche i problemi della tutela e del risanamento delle acque: tuttavia non riteniamo sufficiente questa formulazione rispetto agli interventi di bacino.

Vorrei affidare alla Presidenza un suggerimento a proposito del coordinamento, perchè ho riletto, sia pure affrettatamente, gli emendamenti presentati all'ultimo minuto e non riesco a comprendere perchè, nell'emendamento del relatore, si usi il plurale quando si dice: «mediante programmi operativi triennali»; lasciando scritto che sono più di uno si torna al poliennale: ma non era questo l'intendimento. Pertanto in sede di coordinamento inserirei l'espressione: «mediante un programma operativo triennale».

PRESIDENTE. È certo che non sono programmi a scorrimento.

CUTRERA. Può darsi che sia fuori tempo il mio intervento, comunque devo dire che la discussione così affrettata che è stata fatta ha impedito di sistemare dal punto di vista letterale quello che è scritto; quindi io formulo una riserva su questo punto e voglio che resti a verbale che l'emendamento del relatore all'articolo 2, comma 1, contrasta con la dichiarazione resa dal relatore stesso a giustificazione dell'emendamento.

PIERALLI. Signor Presidente, se mi consente vorrei aggiungere alla mia dichiarazione di voto favorevole un particolare ringraziamento al relatore.

FERRARI Marte, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Intervengo brevemente per esprimere un ringraziamento alla Commissione, al relatore Montresori e al senatore Cutrera (anche con le osservazioni che ha espresso adesso), in quanto hanno lavorato per ricercare una soluzione che corrispondesse allo spirito con cui il Parlamento sta operando, affinché questi provvedimenti abbiano una visione molto più ampia di tutto il comparto della salvaguardia e della tutela del suolo.

Credo che si sia compiuto un buon lavoro e anche in tempi stretti; indubbiamente si è lavorato con molta intensità alla ricerca di risposte a cui noi abbiamo collaborato e penso che il testo che ne è uscito e che sta per essere approvato corrisponda in modo positivo a questa individuazione di obiettivi.

Per questo ringrazio la Commissione per il contributo dato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso, con le modifiche approvate, il testo unificato dei disegni di legge nn. 678, 761, 797 e 819, che assumerà il seguente titolo: «Interventi straordinari per la salvaguardia del fiume Arno».

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 15,45.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO